



# CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **449**

Numero Settoriale **89**

Del **20-09-2024**

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AEROMOBILI UAS GOLD. CIG B2DECC4F0D**

Vista la proposta di determinazione num. 58 del 13-09-2024, istruita da OLIVERIO MARIANNA relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

### DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
DOTT. GABRIELE SANCASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

**Proposta di determinazione num. 58 / 2024 del 13-09-2024**

**aente ad Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AEROMOBILI UAS GOLD. CIG B2DECC4F0D**

Premesso che con determinazione del Settore Polizia Locale e Commercio n. 19 del 28.12.2017 è stato acquistato un drone “Phantom 4 pro plus” con autorizzazioni per le operazioni critiche Enac, compresi i corsi base per il conseguimento dell’attestato di pilota APR classe VL e i corsi di Abilitazione Operazioni Critiche Classe VL, Categoria Mc;

Richiamate le proprie precedenti determinazione n. 94 del 25.08.2022 e n. 84 del 19.09.2023, con le quali è stato affidato il relativo servizio di copertura assicurativa per Responsabilità Civile alla Cabi Broker di Assicurazioni S.r.l., con Sede Legale in 35127 Padova (PD), Via Vigonese, 115, C.F.: 01112130263, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Enac 785/2004, che sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per Responsabilità verso terzi con massimali previsti dalla normativa Europea per tutti i SAPR/APR, quindi per i droni ad utilizzo professionale;

Considerato che risulta di imminente scadenza la polizza in corso;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato l’Art. 62, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento diretto di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 Euro;

Richiamato l’Art. 1 c. 512 della L. 208/2015 che prevede l’obbligo di acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei beni e servizi disponibili;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura dei servizi in oggetto;

1. Ai sensi dell’Art. 50 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’Articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’Articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice”;

Visto altresì l’Art. 48 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che afferma l’obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l’Art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le fasi di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 che stabilisce, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante adotta l’atto che ne individua l’oggetto, l’importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato, ai sensi del richiamato Art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Art. 192 del D.L. 267/2000, quanto segue:

- il fine del contratto è quello di garantire la copertura assicurativa obbligatoria di Responsabilità Civile per operatori di UAS;
- l'oggetto del contratto è il servizio di copertura assicurativa per l'utilizzo del Drone da parte della Polizia Locale;
- il contratto verrà stipulato mediante rinnovo della polizza di copertura assicurativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/23, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalle condizioni di polizza;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/23 (servizi di importo inferiore a € 140.000,00);

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Vista l'offerta pervenuta dalla Compagnia Assicuratrice Cabi Broker di Assicurazioni S.r.l. di Padova relativa alla copertura RC UAS GOLD < 0,250 KG < 0,900 KG, per il periodo dal 01.10.2024 al 30.09.2025, che ha confermato le condizioni contrattuali vigenti, prevedendo di mantenere l'importo in essere pari ad Euro 200,00 lordi;

Ritenuto che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla Stazione Appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Visto che il Legale Rappresentante della Società sopra citata ha dichiarato ai sensi del T.U. 445/2000 e smi:

- l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli Artt. 94, 95, 98 del D.lgs. 36/2023;
- il rispetto del divieto di cui all'Art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i. del c.d. pantoufage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Calolziocorte, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti delle proprie Società;
- trattandosi di affidamento diretto di cui all'Art. 50 comma 1, lett. b) gli operatori economici hanno attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e l'Amministrazione si è riservata la facoltà, ai sensi dell'Art. 52 c. 2, qualora all'esito della verifica disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, le ditte risultassero in difetto del possesso dei requisiti prescritti, di procedere alla risoluzione del presente provvedimento con addebito delle spese nonché denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Visto il DURC con validità fino al 11.10.2024 dal quale risulta la regolarità contributiva della Società;

Considerato che i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione verranno effettuati con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.11.2023;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti e in relazione al contratto di fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente CIG B2DECC4F0D;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale n. 48 del 01.08.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del Settore Servizi Economico-Finanziari al Dott. Gabriele Sancassani e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche"

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 19.04.2024, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

## P R O P O N E

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di affidare il servizio di copertura assicurativa di Responsabilità Civile per Operatori d UAS per il periodo dal 01.10.2024 al 30.09.2025 alla Cabi Broker di Assicurazioni S.r.l., con Sede Legale in 35127 Padova (PD) Via Vigonese, 115, C.F.: 01112130263 - P.I.: 02094430283, ai prezzi e alle condizioni previste dalla polizza;
3. di impegnare, sul capitolo 659, Missione 1, Titolo 1, Programma 11, Macroaggregato 10, denominato "Spese per assicurazioni", la somma totale di Euro 200,00, sull'annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2024/2026;
4. ai fini del rispetto della Legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:
  - la Cabi Brokers di Assicurazioni S.r.l. - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
  - la Cabi Brokers di Assicurazioni S.r.l. - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
  - la Cabi Brokers di Assicurazioni S.r.l. - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:
    - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
    - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria contropart e agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
    - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...);
5. di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento effettuando il bonifico a favore della Cabi Broker di Assicurazioni S.r.l., C.F.: 01112130263 - PI: 02094430283 del premio di Euro 200,00;
6. di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2024;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.
8. di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG B2DECC4F0D;

9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico - Finanziari e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

CalolzioCorte, 13 Settembre 2024

Il PROPONENTE

Marianna Oliverio